

TESTO UNICO IVA

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

2026

Collana Ratio in tasca
I manuali operativi del Sistema Ratio

2

TESTO UNICO
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

D.P.R. 26.10.1972, N. 633

D.L. 30.08.1993, N. 331

A cura di
Luca Reina

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.		
1	Operazioni imponibili	p. 18
2	Cessioni di beni	p. 20
2-bis	Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche	p. 26
3	Prestazioni di servizi	p. 27
4	Esercizio di imprese	p. 31
5	Esercizio di arti e professioni	p. 35
6	Effettuazione delle operazioni	p. 36
6-bis	Definizione di buono corrispettivo	p. 45
6-ter	Buono corrispettivo monouso	p. 46
6-quater	Buono corrispettivo multiuso	p. 47
7	Territorialità dell'imposta - Definizioni	p. 50
7-bis	Territorialità - Cessioni di beni	p. 52
7-ter	Territorialità - Prestazioni di servizi	p. 57
7-quater	Territorialità - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi	p. 69
7-quinquies	Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi, e simili	p. 75
7-sexies	Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi	p. 78
7-septies	Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità	p. 81
7-octies	Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi	p. 83
8	Cessioni all'esportazione	p. 85
8-bis	Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	p. 104
9	Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali	p. 111
10	Operazioni esenti dall'imposta	p. 118
11	Operazioni permutative e dazioni in pagamento	p. 135
12	Cessioni e prestazioni accessorie	p. 137
13	Base imponibile	p. 139
14	Determinazione del valore normale	p. 150
15	Esclusioni dal computo della base imponibile	p. 151
16	Aliquote dell'imposta	p. 161
17	Debitore d'imposta	p. 169
17-bis	Acquisto di pubblicità on line	p. 195
17-ter	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società	p. 196
18	Rivalsa	p. 206
19	Detrazione	p. 212
19-bis	Percentuale di detrazione	p. 224
19-bis1	Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi	p. 227
19-bis2	Rettifica della detrazione	p. 234
19-ter	Detrazione per gli enti non commerciali	p. 239
20	Volume d'affari	p. 241

TITOLO II - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

Art.		
21	Fatturazione delle operazioni	p. 242
21-bis	Fattura semplificata	p. 268
22	Commercio al minuto e attività assimilate	p. 271
23	Registrazione delle fatture	p. 283
24	Registrazione dei corrispettivi	p. 289
25	Registrazione degli acquisti	p. 295
26	Variazioni dell'imponibile o dell'imposta	p. 296
27	Liquidazioni e versamenti mensili	p. 307
28	Dichiarazione annuale	p. 312
29	Elenchi dei clienti e dei fornitori	p. 314
30	Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza	p. 322
30-bis	Registrazione, dichiarazione e versamento dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali	p. 337
30-ter	Restituzione dell'imposta non dovuta	p. 339
31	Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi	p. 342
32	Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione	p. 353

32-bis	Contribuenti minimi in franchigia	p. 354	38-bis	Esecuzione dei rimborsi	p. 405
33	Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti	p. 355	38-bis1	Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunità	p. 414
34	Regime speciale per i produttori agricoli	p. 359	38-bis2	Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità	p. 416
34-bis	Attività agricole connesse	p. 367	38-bis3	Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti	p. 420
34-ter	Regime fiscale per raccoglitori occasionali	p. 368	38-ter	Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità	p. 422
35	Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività	p. 369	38-quater	Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea	p. 424
35-bis	Eredi del contribuente	p. 384	39	Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti	p. 429
35-ter	Identificazione ai fini Iva ed obblighi contabili del soggetto non residente	p. 385	40	Ufficio competente	p. 434
35-quater	Pubblicità in materia di partita Iva	p. 388			
36	Esercizio di più attività	p. 389			
36-bis	Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti	p. 394			
37	Presentazione delle dichiarazioni	p. 396			
38	Esecuzione dei versamenti	p. 399			

TITOLO II BIS - OBBLIGHI GENERALI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Art.					
40-bis	Definizioni	p. 436	40-quinquies	Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento	p. 439
40-ter	Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento	p. 437	40-sexies	Dati da conservare	p. 440
40-quater	Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento	p. 438			

TITOLO III - SANZIONI

Art.					
41	Violazioni dell'obbligo di fatturazione	p. 441	46	Violazioni relative alle esportazioni	p. 455
42	Violazioni dell'obbligo di registrazione	p. 449	47	Altre violazioni	p. 455
43	Violazioni all'obbligo di dichiarazione	p. 454	48	Circostanze attenuanti ed esimenti	p. 456
44	Violazioni dell'obbligo di versamento	p. 454	49	Determinazione delle pene pecuniarie	p. 471
45	Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi	p. 455	50	Sanzioni penali	p. 471

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELLA RISCOSSIONE

Art.					
51	Attribuzione e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto	p. 472	54-quater	Liquidazione dell'imposta dovuta relativamente alle operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti da soggetti non residenti	p. 490
51-bis	Richiesta di documenti alle banche e all'amministrazione postale	p. 475	54-quinquies	Accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies	p. 492
52	Accessi, ispezioni, verifiche	p. 476	55	Accertamento induttivo	p. 493
53	Presunzioni di cessioni e di acquisto	p. 479	56	Notificazione e motivazione degli accertamenti	p. 501
54	Rettifica delle dichiarazioni	p. 484	57	Termine per gli accertamenti	p. 504
54-bis	Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni	p. 487			
54-ter	Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia	p. 489			

58	Irrogazione delle sanzioni	<i>p. 506</i>	63	Collaborazione della Guardia di Finanza	<i>p. 517</i>
59	Ricorsi	<i>p. 507</i>	64	Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione	<i>p. 518</i>
60	Pagamento delle imposte accertate	<i>p. 509</i>	65	Obblighi dell'Amministrazione finanziaria	<i>p. 518</i>
60-bis	Solidarietà nel pagamento dell'imposta	<i>p. 511</i>	66	Segreto d'ufficio	<i>p. 519</i>
61	Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse	<i>p. 513</i>	66-bis	Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti	<i>p. 520</i>
62	Riscossione coattiva e privilegi	<i>p. 514</i>			

TITOLO V - IMPORTAZIONI

Art.			70	Applicazione dell'imposta	<i>p. 526</i>
67	Importazioni	<i>p. 521</i>	70.1	Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'Iva all'importazione	<i>p. 531</i>
68	Importazioni non soggette all'imposta	<i>p. 523</i>			
69	Determinazione dell'imposta	<i>p. 525</i>			

TITOLO V-BIS - GRUPPO IVA

Art.			70-septies	Adempimenti	<i>p. 544</i>
70-bis	Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo Iva	<i>p. 533</i>	70-octies	Responsabilità	<i>p. 546</i>
70-ter	Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo	<i>p. 535</i>	70-novies	Disposizioni in materia di opzioni e revoche	<i>p. 547</i>
70-quater	Costituzione del gruppo Iva	<i>p. 537</i>	70-decies	Esclusione dalla partecipazione al gruppo Iva	<i>p. 548</i>
70-quinquies	Operazioni effettuate dal gruppo Iva e nei confronti di esso	<i>p. 540</i>	70-undecies	Attività di controllo	<i>p. 550</i>
70-sexies	Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo Iva	<i>p. 543</i>	70-duodecies	Disposizioni speciali e di attuazione	<i>p. 551</i>

TITOLO V-TER - REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA

Capo I - Regime transfrontaliero di franchigia

Sezione I - Definizioni e disposizioni generali

Art.					
Art. 70-terdecies	Definizioni e disposizioni generali				<i>p. 552</i>

Sezione II - Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea

Art.			Art. 70-sexiesdecies	Adempimenti	<i>p. 560</i>
Art. 70-quaterdecies	Condizioni di ammissione	<i>p. 557</i>	Art. 70-septiesdecies	Cessazione del regime di franchigia	<i>p. 561</i>
Art. 70-quinquiesdecies	Decorrenza del regime di franchigia	<i>p. 559</i>			

Sezione III - Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato

Art.			Art. 70-unvicies	Adempimenti	<i>p. 566</i>
Art. 70-octiesdecies	Condizioni di ammissione	<i>p. 562</i>	Art. 70-duovicies	Cessazione del regime di franchigia	<i>p. 567</i>
Art. 70-noviesdecies	Suffisso EX	<i>p. 564</i>			
Art. 70-vicies	Decorrenza	<i>p. 565</i>			

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Art.				
71	Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino	<i>p. 568</i>	74-quinquies	Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non U.E. <i>p. 612</i>
72	Operazioni non imponibili	<i>p. 573</i>	74-sexies	Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti U.E. <i>p. 616</i>
73	Modalità e termini speciali	<i>p. 577</i>		
73-bis	Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti	<i>p. 581</i>	74-sexies I	Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi <i>p. 619</i>
74	Disposizioni relative a particolari settori	<i>p. 582</i>		
74-bis	Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa	<i>p. 600</i>	74-septies	Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro <i>p. 623</i>
74-ter	Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo	<i>p. 602</i>	74-octies	Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta <i>p. 624</i>
74-quater	Disposizioni per le attività spettacolistiche	<i>p. 608</i>	75	Norme applicabili <i>p. 624</i>

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.				
76	Istituzione e decorrenza dell'imposta	<i>p. 625</i>	85	Applicazione delle detrazioni <i>p. 628</i>
77	Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all'imposta generale sulla entrata	<i>p. 625</i>	86	Sanzioni per indebita detrazione <i>p. 629</i>
			87	Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati <i>p. 629</i>
78	Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili	<i>p. 625</i>	88	Validità di precedenti autorizzazioni <i>p. 629</i>
			89	Revisione dei prezzi per i contratti in corso <i>p. 630</i>
79	Applicazione dell'imposta nel settore edilizio	<i>p. 626</i>	90	Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi <i>p. 630</i>
80	Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi	<i>p. 626</i>	91	Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata <i>p. 631</i>
81	Applicazione dell'imposta nell'anno 1973	<i>p. 626</i>	92	Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione <i>p. 631</i>
82	Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimenti	<i>p. 627</i>	93	Norme transitorie in materia di imposte di consumo <i>p. 631</i>
83	Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte	<i>p. 627</i>		
84	Dichiarazione di detrazione	<i>p. 628</i>	94	Entrata in vigore <i>p. 631</i>

ALLEGATI - TABELLE

Tabella A	<i>p. 635</i>	Tabella C	<i>p. 650</i>
Tabella B	<i>p. 650</i>	Aliquote Iva: casi particolari e chiarimenti	<i>p. 651</i>

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art.	Decreto-Legge 30.08.1993, n. 331	
37	Operazioni intracomunitarie	p. 671
38	Acquisti intracomunitari	p. 676
38.1	Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call-off stock"	p. 692
38-bis	Definizione di vendite a distanza	p. 693
38-ter	Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call-off stock"	p. 694
39	Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari	p. 696
40	Territorialità delle operazioni intracomunitarie	p. 697
41	Cessioni intracomunitarie non imponibili	p. 701
41-bis	Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock"	p. 709
41-ter	Cessione a catena	p. 711
42	Acquisti non imponibili o esenti	p. 716
43	Base imponibile ed aliquota	p. 717
44	Soggetti passivi	p. 719
45	Detrazione	p. 720
46	Fatturazione delle operazioni intracomunitarie	p. 721
47	Registrazione delle operazioni intracomunitarie	p. 725
48	Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale	p. 728
49	Dichiarazione e versamenti dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa	p. 729
50	Obblighi connessi agli scambi intracomunitari	p. 730
50-bis	Depositi fiscali ai fini Iva	p. 749
51	Disposizioni relative ai produttori agricoli	p. 763
52	Cessioni a viaggiatori	p. 763
53	Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi	p. 765
54	Sanzioni	p. 767
55	Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto con le amministrazioni degli altri Stati membri	p. 768
56	Norme applicabili	p. 768
57	Adeguamento dell'imposta sul valore aggiunto	p. 769
58	Operazioni non imponibili	p. 770
Art.	Decreto-Legge 23.02.1995, n. 41	
36	Base imponibile	p. 773
37	Operazioni con l'estero e volume d'affari	p. 785
38	Fatturazione e registrazione	p. 787
39	Aliquota	p. 791
40	Decorrenza	p. 791
40-bis	Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta	p. 792

Art.	D.P.R. 14.08.1996, n. 472	
1	Documento di trasporto (DDT) e bolla d'accompagnamento	p. 797
D. Lgs. 5.08.2015, n. 127		
	Documento commerciale	p. 821
Provvedimento Agenzia Entrate 30.04.2018		
	Contenuto della fattura elettronica ordinaria	p. 831
Legge di Bilancio 2026		
		p. 843

Parola chiave	Articolo	Argomento								
Accertamento	Art. 052 DPR 633/72	Accessi, ispezioni, verifiche								
	Art. 053 DPR 633/72	Presunzioni di cessioni e di acquisto								
	Art. 054 DPR 633/72	Rettifica delle dichiarazioni								
	Art. 054-bis DPR 633/72	Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni								
	Art. 055 DPR 633/72	Accertamento induttivo								
	Art. 056 DPR 633/72	Notificazione e motivazione degli accertamenti								
	Art. 057 DPR 633/72	Termine per gli accertamenti								
	Art. 058 DPR 633/72	Irrogazione delle sanzioni								
	Art. 059 DPR 633/72	Ricorsi								
	Art. 060 DPR 633/72	Pagamento delle imposte accertate								
	Art. 060-bis DPR 633/72	Solidarietà nel pagamento dell'imposta								
	Art. 061 DPR 633/72	Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse								
	Art. 062 DPR 633/72	Riscossione coattiva e privilegi								
	Art. 063 DPR 633/72	Collaborazione della guardia di finanza								
	Art. 064 DPR 633/72	Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione								
	Art. 065 DPR 633/72	Obblighi dell'amministrazione finanziaria								
	Art. 066 DPR 633/72	Segreto d'ufficio								
	Art. 066-bis DPR 633/72	Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti								
	Acconto Iva	Art. 038 DPR 633/72	Esecuzione dei versamenti							
Acquisti		Art. 025 DPR 633/72	Registrazione degli acquisti							
		Acquisti intracomunitari	Art. 038 DL 331/93	Acquisti intracomunitari						
			Art. 038-ter DL 331/93	Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call-off stock"						
			Art. 039 DL 331/93	Effettuazione dell'acquisto intracomunitario						
			Art. 040 DL 331/93	Territorialità delle operazioni intracomunitarie						
			Art. 042 DL 331/93	Acquisti non imponibili o esenti						
			Art. 043 DL 331/93	Base imponibile ed aliquota						
			Art. 044 DL 331/93	Soggetti passivi						
			Art. 045 DL 331/93	Detrazione						
			Art. 046 DL 331/93	Fatturazione delle operazioni intracomunitarie						
			Art. 047 DL 331/93	Registrazione delle operazioni intracomunitarie						
			Art. 048 DL 331/93	Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale						
			Art. 049 DL 331/93	Dichiarazione e versamenti dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa						
			Agenzie di viaggio e turismo	Art. 074-ter DPR 633/72	Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo					
				Aliquote	Art. 016 DPR 633/72	Aliquote dell'imposta				
					Art. 039 DL 41/95	Aliquota				
					Tabella A DPR 633/72	Allegato 1				
					Tabella B DPR 633/72	Allegato 2				
	Tabella C DPR 633/72				Allegato 3					
Art. 036 DPR 633/72	Esercizio di più attività									
Attività separate	Art. 074-quater DPR 633/72	Disposizioni per le attività spettacolistiche								
	Attività spettacolistiche	Art. 002 DPR 633/72			Cessioni di beni					
		Autoconsumo			Art. 006 DPR 633/72	Effettuazione delle operazioni				
					Art. 013 DPR 633/72	Base imponibile				
					Art. 018 DPR 633/72	Rivalsa				
					Autofattura	Art. 017 DPR 633/72	Debitore d'imposta			
						Autotrasportatori	Art. 074 DPR 633/72	Disposizioni relative a particolari regimi		
							Autovetture	Art. 013 DPR 633/72	Base imponibile	
								Art. 019-bis1 DPR 633/72	Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi	
								Art. 038 DL 331/93	Acquisti intracomunitari	
								Base imponibile	Art. 013 DPR 633/72	Base imponibile
									Art. 014 DPR 633/72	Determinazione della base imponibile
			Art. 015 DPR 633/72						Esclusione dal computo della base imponibile	
			Art. 026 DPR 633/72	Variazione dell'imponibile o dell'imposta						
			Bolla di accompagnamento	Art. 001 DPR 472/96					Documento di trasporto	
				Bollettario					Art. 032 DPR 633/72	Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i

Brexit	Art. 073 DPR 633/72 Art. 007-ter DPR 633/72 Art. 008 DPR 633/72 Art. 017 DPR 633/72 Art. 035-ter DPR 633/72 Art. 067 DPR 633/72 Art. 037 DL 331/93 Art. 038-bis1 DPR 633/72 Art. 050 DL 331/93	contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione Modalità e termini speciali Territorialità - prestazioni di servizi Cessione all'esportazione Debito d'imposta Identificazione ai fini Iva ed obblighi contabili del soggetto non residente Importazioni Operazioni intracomunitarie Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunità Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
Buono-corrispettivo	Art. 006-bis DPR 633/72 Art. 006-ter DPR 633/72 Art. 006-quater DPR 633/72	Definizione di buono-corrispettivo Buono-corrispettivo monouso Buono-corrispettivo multiuso
Call-off stock	Art. 038-ter DL 331/93 Art. 041-bis DL 331/93	Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call-off stock" Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock"
Campioni gratuiti	Art. 002 DPR 633/72 Art. 019 DPR 633/72	Cessioni di beni Detrazione
Carburante	Art. 019-bis 1 DPR 633/72	Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
Cessioni accessorie	Art. 012 DPR 633/72	Cessioni e prestazioni accessorie
Cessioni di beni	Art. 001 DPR 633/72 Art. 002 DPR 633/72 Art. 006 DPR 633/72 Art. 007-bis DPR 633/72 Art. 052 DL 331/93	Operazioni imponibili Cessioni di beni Effettuazione delle operazioni Territorialità - cessioni di beni Cessioni a viaggiatori
Cessioni gratuite	Art. 002 DPR 633/72 Art. 003 DPR 633/72 Art. 013 DPR 633/72 Art. 018 DPR 633/72	Cessioni di beni Prestazioni di servizi Base imponibile Rivalsa
Cessioni intracomunitarie	Art. 040 DL 331/93 Art. 041 DL 331/93 Art. 041-bis DL 331/93 Art. 046 DL 331/93 Art. 047 DL 331/93 Art. 048 DL 331/93 Art. 053 DL 331/93 Art. 057 DL 331/93 Art. 058 DL 331/93	Territorialità delle operazioni intracomunitarie Cessioni intracomunitarie non imponibili Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock" Fatturazione delle operazioni intracomunitarie Registrazione delle operazioni intracomunitarie Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto Operazioni non imponibili
Ciclomotori e motocicli	Art. 019-bis1 DPR 633/72	Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
Città del Vaticano	Art. 071 DPR 633/72	Operazioni con lo stato della città del vaticano e con la repubblica di San Marino
Commercianti al minuto	Art. 022 DPR 633/72 Art. 024 DPR 633/72	Commercio al minuto e attività assimilate Registrazione dei corrispettivi
Commercio elettronico	Art. 002-bis DPR 633/72 Art. 006 DPR 633/72 Art. 007-octies DPR 633/72 Art. 010 DPR 633/72 Art. 019 DPR 633/72 Art. 036-bis DPR 633/72 Art. 038-bis2 DPR 633/72 Art. 038-bis3 DPR 633/72 Art. 038-ter DPR 633/72 Art. 039 DPR 633/72 Art. 054-ter DPR 633/72 Art. 054-quarter DPR 633/72 Art. 054-quinquies DPR 633/72 Art. 068 DPR 633/72	Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche Effettuazione delle operazioni Territorialità – disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi Operazioni esenti dall'imposta Detrazione Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia Liquidazione dell'imposta dovuta relativamente alle operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti da soggetti non residenti Accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies Importazioni non soggette all'imposta

	Art. 070.1 DPR 633/72	Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'Iva all'importazione
	Art. 074-quinquies DPR 633/72	Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non Ue
	Art. 074-sexies1 DPR 633/72	Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti Ue
	Art. 074-septies DPR 633/72	Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro
	Art. 074-octies DPR 633/72	Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta
	Art. 038-bis D.L. 331/93	Definizione di vendite a distanza
	Art. 040 D.L. 331/93	Territorialità delle operazioni intracomunitarie
	Art. 041 D.L. 331/93	Cessioni intracomunitarie non imponibili
	Art. 046 D.L. 331/93	Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
Compensazione	Art. 030 DPR 633/72	Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza
	Art. 038-bis DPR 633/72	Esecuzione dei rimborsi
	Art. 041 DPR 633/72	Violazioni dell'obbligo di fatturazione
Comunicazione annuale dati	Art. 037 DPR 633/72	Presentazione delle dichiarazioni
Comunicazione operazioni con paesi black list	Art. 029 DPR 633/72	Elenchi dei clienti e dei fornitori
Contrassegno di Stato	Art. 073-bis DPR 633/72	Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti
Contribuenti minimi	Art. 031 DPR 633/72	Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi
Contribuenti minori	Art. 032 DPR 633/72	Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione
	Art. 033 DPR 633/72	Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti
Cooperative	Art. 034 DPR 633/72	Regime speciale per i produttori agricoli
Corrispettivi	Art. 022 DPR 633/72	Commercio al minuto e attività assimilate
	Art. 024 DPR 633/72	Registrazione dei corrispettivi
	Art. 039 DPR 633/72	Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
	Art. 073 DPR 633/72	Modalità e termini speciali
Depositi fiscali	Art. 050-bis DL 331/93	Depositi fiscali ai fini iva
Detrazione	Art. 019 DPR 633/72	Detrazione
	Art. 019-bis DPR 633/72	Percentuale di detrazione
	Art. 019-bis1 DPR 633/72	Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
	Art. 019-bis2 DPR 633/72	Rettifica della detrazione
	Art. 019-ter DPR 633/72	Detrazione per gli enti non commerciali
	Art. 045 DL 331/93	Detrazione
Dichiarazione	Art. 035 DPR 633/72	Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
Dichiarazione annuale	Art. 028 DPR 633/72	Dichiarazione annuale
	Art. 037 DPR 633/72	Presentazione delle dichiarazioni
	Art. 043 DPR 633/72	Violazioni all'obbligo di dichiarazione
	Art. 054 DPR 633/72	Rettifica delle dichiarazioni
	Art. 054-bis DPR 633/72	Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
Distributori di carburante	Art. 074 DPR 633/72	Disposizioni relative a particolari regimi
Distruzione di beni	Art. 053 DPR 633/72	Presunzioni di cessioni e di acquisto
Documento commerciale	Art. 002 DLgs 127/15	Documento commerciale
Documento di trasporto	Art. 001 DPR 472/96	Documento di trasporto
Editoria	Art. 074 DPR 633/72	Disposizioni relative a particolari regimi
Elenchi dei contribuenti	Art. 066-bis DPR 633/72	Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti
Elenchi intrastat	Art. 043 DPR 633/72	Violazioni all'obbligo di dichiarazione
	Art. 050 DL 331/93	Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
	Art. 054 DL 331/93	Sanzioni
Enti non commerciali	Art. 004 DPR 633/72	Esercizio di imprese
	Art. 019-ter DPR 633/72	Detrazione per gli enti non commerciali
	Art. 030-bis DPR 633/72	Registrazione, dichiarazione e versamento dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali
	Art. 049 DL 331/93	Dichiarazione e versamenti dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa
Eredi	Art. 035-bis DPR 633/72	Eredi del contribuente
Esercizio di arti e professioni	Art. 005 DPR 633/72	Esercizio di arti e professioni
Esercizio di impresa	Art. 004 DPR 633/72	Esercizio di imprese
Esercizio più attività	Art. 036 DPR 633/72	Esercizio di più attività
Esportatore abituale	Art. 008 DPR 633/72	Cessioni all'esportazione
Esportazioni	Art. 008 DPR 633/72	Cessioni all'esportazione
	Art. 046 DPR 633/72	Violazioni relative alle esportazioni

Esterometro	Art. 029 DPR 633/72	Elenchi dei clienti e dei fornitori
Fattura	Art. 021 DPR 633/72	Fatturazione delle operazioni
	Art. 023 DPR 633/72	Registrazione delle fatture
Fattura elettronica	Art. 021 DPR 633/72	Fatturazione delle operazioni
	Art. 039 DPR 633/72	Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
	Prov. Ag. Entr. 30.04.2018	Contenuto della fattura elettronica ordinario
Fatturazione	Art. 021 DPR 633/72	Fatturazione delle operazioni
	Art. 022 DPR 633/72	Commercio al minuto e attività assimilate
	Art. 038 DL 41/95	Fatturazione e registrazione
	Art. 041 DPR 633/72	Violazioni dell'obbligo di fatturazione
Franchigia	Art. 070-terdecies DPR 633/72	Definizioni e disposizioni generali
	Art. 070-quaterdecies DPR 633/72	Condizioni di ammissione
	Art. 070-quinquiesdecies DPR 633/72	Decorrenza del regime di franchigia
	Art. 070-sexiesdecies DPR 633/72	Adempimenti
	Art. 070-septiesdecies DPR 633/72	Cessazione del regime di franchigia
	Art. 070-ocetisdecies DPR 633/72	Condizioni di ammissione
	Art. 070-noviesdecies DPR 633/72	Suffisso ex
	Art. 070-vicies DPR 633/72	Decorrenza
	Art. 070-unvicies DPR 633/72	Adempimenti
	Art. 070-duovicies DPR 633/72	Cessazione del regime di franchigia
Gruppo Iva	Art. 070-bis DPR 633/72	Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo Iva
	Art. 070-ter DPR 633/72	Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo
	Art. 070-quater DPR 633/72	Costituzione del gruppo Iva
	Art. 070-quinquies DPR 633/72	Operazioni effettuate dal gruppo Iva e nei confronti di esso
	Art. 070-sexies DPR 633/72	Eccezioni creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo Iva
	Art. 070-septies DPR 633/72	Adempimenti
	Art. 070-octies DPR 633/72	Responsabilità
	Art. 070-novies DPR 633/72	Disposizioni in materia di opzioni e revoche
	Art. 070-decies DPR 633/72	Esclusione dalla partecipazione al gruppo Iva
	Art. 070-undecies DPR 633/72	Attività di controllo
	Art. 070-duodecies DPR 633/72	Disposizioni speciali e di attuazione
Identificazione diretta	Art. 035-ter DPR 633/72	Identificazione ai fini Iva ed obblighi contabili del soggetto non residente
Imballaggi	Art. 012 DPR 633/72	Cessioni e prestazioni accessorie
	Art. 015 DPR 633/72	Esclusione dal computo della base imponibile
	Art. 073 DPR 633/72	Modalità e termini speciali
Immissione in libera pratica	Art. 067 DPR 633/72	Importazioni
Immobili	Art. 006 DPR 633/72	Effettuazione delle operazioni
	Art. 007-bis DPR 633/72	Territorialità - cessioni di beni
	Art. 010 DPR 633/72	Operazioni esenti dall'imposta
Importazioni	Art. 067 DPR 633/72	Importazioni
	Art. 068 DPR 633/72	Importazioni non soggette all'imposta
	Art. 069 DPR 633/72	Determinazione dell'imposta
	Art. 070 DPR 633/72	Applicazione dell'imposta
Imposta di bollo	Art. 021 DPR 633/72	Fatturazione delle operazioni
Indetraibilità	Art. 019-bis1 DPR 633/72	Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
Indici sintetici di affidabilità	Art. 055 DPR 633/72	Accertamento induttivo
Interfacce elettroniche	Art. 002-bis DPR 633/72	Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche
Intrastat	Art. 050 DL 331/1993	Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
IOSS	Art. 007-sexies DPR 633/72	Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi
	Art. 038-ter DPR 633/72	Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità
	Art. 054-ter DPR 633/72	Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia
	Art. 054-quater DPR 633/72	Liquidazione dell'imposta dovuta relativamente a servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non residenti
	Art. 054-quinquies DPR 633/72	Accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies
	Art. 074-quinquies DPR 633/72	Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non U.E.
	Art. 074-sexies DPR 633/72	Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti U.E.
	Art. 074-septies DPR 633/72	Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro
	Art. 074-octies DPR 633/72	Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta

Iva per cassa	Art. 006 DPR 633/72	Effettuazione delle operazioni
Lettera d'intento	Art. 008 DPR 633/72	Cessioni all'esportazione
Lipe	Art. 029 DPR 633/72	Elenchi dei clienti e dei fornitori
Liquidazioni	Art. 027 DPR 633/72	Liquidazioni e versamenti mensili
	Art. 029 D.P.R. 633/72	Elenchi dei clienti e fornitori
	Art. 033 DPR 633/72	Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti
	Art. 074 DPR 633/72	Disposizioni relative a particolari regimi
Locazione	Art. 003 DPR 633/72	Prestazioni di servizi
	Art. 007-sexies DPR 633/72	Territorialità - disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi UE
	Art. 010 DPR 633/72	Operazioni esenti dall'imposta
	Art. 022 DPR 633/72	Commercio al minuto e attività assimilate
Mezzi di trasporto	Art. 053 DL 331/93	Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
Note di variazione	Art. 026 DPR 633/72	Variazioni dell'imponibile e dell'imposta
Omaggio	Art. 002 DPR 633/72	Cessioni di beni
	Art. 019-bis DPR 633/72	Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
Operazioni	Art. 006 DPR 633/72	Effettuazione delle operazioni
	Art. 073 DPR 633/72	Modalità e termini speciali
Operazioni esenti	Art. 010 DPR 633/72	Operazioni esenti dall'imposta
	Art. 019 DPR 633/72	Detrazione
	Art. 019-bis DPR 633/72	Percentuale di detrazione
	Art. 021 DPR 633/72	Fatturazione delle operazioni
	Art. 036-bis DPR 633/72	Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
Operazioni imponibili	Art. 001 DPR 633/72	Operazioni imponibili
Operazioni intracomunitarie	Art. 037 DL 331/93	Operazioni intracomunitarie
Operazioni non imponibili	Art. 072 DPR 633/72	Trattati e accordi internazionali
Operazioni permutative	Art. 011 DPR 633/72	Operazioni permutative e dazioni in pagamento
OSS	Art. 007-sexies DPR 633/72	Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi
	Art. 031 DPR 633/72	Regime forfettario
	Art. 038-ter DPR 633/72	Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità
	Art. 054-ter DPR 633/72	Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia
	Art. 054-quater DPR 633/72	Liquidazione dell'imposta dovuta relativamente a servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non residenti
	Art. 054-quinquies DPR 633/72	Accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies
	Art. 074-quinquies DPR 633/72	Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non U.E.
	Art. 074-sexies DPR 633/72	Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti U.E.
	Art. 074-septies DPR 633/72	Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro
	Art. 074-octies DPR 633/72	Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta
Pene pecuniarie	Art. 049 DPR 633/72	Determinazione delle pene pecuniarie
	Art. 061 DPR 633/72	Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse
Plafond	Art. 008 DPR 633/72	Cessioni all'esportazione
Prestazioni accessorie	Art. 012 DPR 633/72	Cessioni e prestazioni accessorie
Prestazioni di servizi	Art. 003 DPR 633/72	Prestazioni di servizi
	Art. 007-quater DPR 633/72	Territorialità - disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi
	Art. 007-quinquies DPR 633/72	Territorialità - disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
	Art. 007-sexies DPR 633/72	Territorialità - disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi ue
	Art. 007-septies DPR 633/72	Territorialità - disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della comunità
	Art. 007-ter DPR 633/72	Territorialità - prestazioni di servizi
Presunzione di cessione / acquisto	Art. 053 DPR 633/72	Presunzioni di cessioni e di acquisto
Pro rata	Art. 019 DPR 633/72	Detrazione
	Art. 019-bis DPR 633/72	Percentuale di detrazione
Procedure concorsuali	Art. 074-bis DPR 633/72	Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa
Produttori agricoli	Art. 034 DPR 633/72	Regime speciale per i produttori agricoli

Psp	Art. 034-bis DPR 633/72 Art. 051 DL 331/93 Art. 040-bis DPR 633/72 Art. 040-ter DPR 633/72 Art. 040-quater DPR 633/72 Art. 040-quinquies DPR 633/72 Art. 040-sexies DPR 633/72	Attività agricole connesse Disposizioni relative ai produttori agricoli Definizioni Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento Dati da conservare
Pubblicità on line	Art. 017-bis DPR 633/72	Acquisto di pubblicità on line
Raccoglitori occasionali	Art. 034-ter DPR 633/72	Regime fiscale per raccoglitori occasionali
Rappresentante fiscale	Art. 017 DPR 633/72	Debitore d'imposta
Ravvedimento operoso	Art. 048 DPR 633/72	Circostanze attenuanti ed esimenti
Regime del margine	Art. 036 DL 41/95 Art. 037 DL 41/95 Art. 038 DL 41/95 Art. 039 DL 41/95 Art. 040 DL 41/95 Art. 040-bis DL 41/95	Base imponibile Operazioni con l'estero e volume d'affari Fatturazione e registrazione Aliquota Decorrenza Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta
Regime fiscale agevolato	Art. 031 DPR 633/72	Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi
Regime forfettario	Art. 031 DPR 633/72	Regime forfettario
Registratore di cassa	Art. 001 L 18/83	Rilascio di scontrino mediante l'uso di registratori di cassa
Registrazione	Art. 023 DPR 633/72 Art. 024 DPR 633/72 Art. 025 DPR 633/72 Art. 038 DL 41/95 Art. 042 DPR 633/72 Art. 073 DPR 633/72	Registrazione delle fatture Registrazione dei corrispettivi Registrazione degli acquisti Fatturazione e registrazione Violazioni dell'obbligo di registrazione Modalità e termini speciali
Registri	Art. 039 DPR 633/72	Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
Restituzione	Art. 30-ter DPR 633/1972	Restituzione dell'imposta non dovuta
Rettifica	Art. 019-bis2 DPR 633/72 Art. 026 DPR 633/72 Art. 054 DPR 633/72	Rettifica della detrazione Variazione dell'imponibile o dell'imposta Rettifica delle dichiarazioni
Reverse charge	Art. 017 DPR 633/72 Art. 074 DPR 633/72	Debitore d'imposta Disposizioni relative a particolari settori
Ricorso	Art. 059 DPR 633/72	Ricorsi
Rimborso	Art. 030 DPR 633/72 Art. 038-bis DPR 633/72 Art. 038-bis1 DPR 633/72 Art. 038-bis2 DPR 633/72 Art. 038-ter DPR 633/72 Art. 038-quater DPR 633/72	Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza Esecuzione dei rimborsi Rimborso dell'imposta assolta in altri stati membri della comunità Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro stato membro della comunità Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in stati non appartenenti alla comunità Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della comunità europea
Rivalsa	Art. 018 DPR 633/72	Rivalsa
Rottami	Art. 074 DPR 633/72	Disposizioni relative a particolari regimi
Sali e tabacchi	Art. 074 DPR 633/72	Disposizioni relative a particolari regimi
San Marino	Art. 071 DPR 633/72	Operazioni con lo stato della città del vaticano e con la repubblica di San Marino
Sanzione	Art. 002 L 18/83 Art. 041 DPR 633/72 Art. 042 DPR 633/72 Art. 043 DPR 633/72 Art. 044 DPR 633/72 Art. 045 DPR 633/72 Art. 046 DPR 633/72 Art. 047 DPR 633/72 Art. 050 DPR 633/72 Art. 054 DL 331/93 Art. 058 DPR 633/72 Art. 001 L 18/83	Sanzioni Violazioni dell'obbligo di fatturazione Violazioni dell'obbligo di registrazione Violazioni all'obbligo di dichiarazione Violazioni all'obbligo di versamento Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi Violazioni relative alle esportazioni Altre violazioni Sanzioni penali Sanzioni Irrogazione delle sanzioni
Servizi internazionali	Art. 009 DPR 633/72	Rilascio di scontrino mediante l'uso di registratori di cassa Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
Società controllate	Art. 073 DPR 633/72	Modalità e termini speciali
Soggetti passivi	Art. 017 DPR 633/72	Debitore d'imposta

Soggetto non residente	Art. 017 DPR 633/72	Debitore d'imposta
	Art. 035-ter DPR 633/72	Identificazione ai fini iva ed obblighi contabili del soggetto non residente
Somme in deposito	Art. 073 DPR 633/72	Modalità e termini speciali
Spese per alimenti e bevande	Art. 019-bis1 DPR 633/72	Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
Spese per telefonia mobile	Art. 019-bis1 DPR 633/72	Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
Spese rappresentanza	Art. 019-bis1 DPR 633/72	Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
Spesometro	Art. 029 DPR 633/72	Elenchi dei clienti e dei fornitori
Split payment	Art. 017-ter DPR 633/72	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società
Studi di settore	Art. 055 DPR 633/72	Accertamento induttivo
Suffisso ex	Art. 070-noviesdecies DPR 633/72	Suffisso ex
Territorialità	Art. 007 DPR 633/72	Territorialità dell'imposta
	Art. 007-bis DPR 633/72	Territorialità - cessioni di beni
	Art. 007-quater DPR 633/72	Territorialità - disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi
	Art. 007-quinquies DPR 633/72	Territorialità - disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
	Art. 007-sexies DPR 633/72	Territorialità - disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi ue
	Art. 007-septies DPR 633/72	Territorialità - disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della comunità
	Art. 007-octies DPR 633/72	Territorialità - disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi
	Art. 007-ter DPR 633/72	Territorialità - prestazioni di servizi
Transfrontaliero	Art. 070-terdecies DPR 633/72	Definizioni e disposizioni generali
	Art. 070-quaterdecies DPR 633/72	Condizioni di ammissione
	Art. 070-quinquiesdecies DPR 633/72	Decorrenza del regime di franchigia
	Art. 070-sexiesdecies DPR 633/72	Adempimenti
	Art. 070-septiesdecies DPR 633/72	Cessazione del regime di franchigia
	Art. 070-ocetisdecies DPR 633/72	Condizioni di ammissione
	Art. 070-noviesdecies DPR 633/72	Suffisso ex
	Art. 070-vicies DPR 633/72	Decorrenza
	Art. 070-unvicies DPR 633/72	Adempimenti
	Art. 070-duovicies DPR 633/72	Cessazione del regime di franchigia
Trasmissione telematica corrispettivi	Art. 022 DPR 633/72	Commercio al minuto e attività assimilate
Triangolazione	Art. 008 DPR 633/72	Cessioni all'esportazione
Uffici	Art. 040 DPR 633/72	Ufficio competente
	Art. 051 DPR 633/72	Attribuzione e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
	Art. 052 DPR 633/72	Accessi, ispezioni, verifiche
	Art. 055 DL 331/93	Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto con le amministrazioni degli altri stati membri
	Art. 063 DPR 633/72	Collaborazione della guardia di finanza
	Art. 064 DPR 633/72	Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione
	Art. 065 DPR 633/72	Obblighi dell'amministrazione finanziaria
	Art. 066 DPR 633/72	Segreto d'ufficio
Valore normale	Art. 014 DPR 633/72	Determinazione della base imponibile
Vendita a catena	Art. 041-ter DL 331/93	Cessioni a catena
Vendita beni in blocco	Art. 021 DPR 633/72	Fatturazione delle operazioni
	Art. 001 DPR 472/96	Documento di trasporto
Ventilazione	Art. 024 DPR 633/72	Registrazione dei corrispettivi
Versamento	Art. 027 DPR 633/72	Liquidazioni e versamenti mensili
	Art. 030 DPR 633/72	Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza
	Art. 033 DPR 633/72	Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti
	Art. 038 DPR 633/72	Esecuzione dei versamenti
	Art. 044 DPR 633/72	Violazioni all'obbligo di versamento
Vies	Art. 035 DPR 633/72	Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
	Art. 037 D.L. 331/93	Operazioni intracomunitarie
Violazione	Art. 002 L 18/83	Sanzioni
	Art. 041 DPR 633/72	Violazioni dell'obbligo di fatturazione
	Art. 042 DPR 633/72	Violazioni dell'obbligo di registrazione

	Art. 043 DPR 633/72	Violazioni all'obbligo di dichiarazione
	Art. 044 DPR 633/72	Violazioni all'obbligo di versamento
	Art. 045 DPR 633/72	Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi
	Art. 046 DPR 633/72	Violazioni relative alle esportazioni
	Art. 047 DPR 633/72	Altre violazioni
Volume d'affari	Art. 054 DL 331/93	Sanzioni
	Art. 020 DPR 633/72	Volume d'affari
	Art. 037 DL 41/95	Operazioni con l'estero e volume d'affari
Voucher	Art. 006-bis DPR 633/72	Definizione di buono-corrispettivo
	Art. 006-ter DPR 633/72	Buono-corrispettivo monouso
	Art. 006-quater DPR 633/72	Buono-corrispettivo multiuso
	Art. 013 DPR 633/72	Base imponibile

Ai sensi dell'art. 8 della L. 15.12.2011 n. 217, tutti i richiami alla "Comunità" o alla "Comunità europea" o alla "Comunità economica europea" ovvero alle "Comunità europee" devono intendersi riferiti all'"Unione europea" e i richiami al "Trattato istitutivo della Comunità europea" devono intendersi riferiti al "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Luca Reina

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
G. Beschi, L. Binda, P. Bisi,
E. Fracassi, A. Pratesi, C. Quiri, L. Reina

Comitato di esperti

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bonghi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti,
L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero

G. Beschi, L. Binda, C. Corghi, L. Nardi, A. Pratesi,
L. Reina, R. Redeghieri

Stampa

Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61 - Bagnolo Mella (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

D.P.R. 26.10.1972, n. 633

Articolo 1

OPERAZIONI IMPONIBILI

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Art. 1 c. 1

OPERAZIONI SOGGETTE A IVA

CONDIZIONI PER L'ASSOGGETTAMENTO AD IVA	⇒	Ad eccezione che per acquisti intracomunitari e per le importazioni, l'Iva è dovuta se si verificano i seguenti requisiti:
	⇒	Oggetto dell'operazione ⇒ Deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
	⇒	Soggetto che effettua l'operazione ⇒ L'operazione deve essere effettuata nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.
	⇒	Territorialità ⇒ L'operazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato.
OPERAZIONI IN REGIME IVA	⇒	• Sono le operazioni che soddisfano le condizioni illustrate. Non tutte le operazioni in regime Iva però sono effettivamente assoggettate al tributo. Tali operazioni si possono suddividere in:
	⇒	.. Operazioni imponibili ⇒ • Art. 1 - operazioni imponibili. • Art. 2 - cessioni di beni. • Art. 3 - prestazioni di servizi.
	⇒	.. Operazioni non imponibili ⇒ • Art. 8 - cessioni all'esportazione. • Art. 8-bis - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione. • Art. 9 - servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. • Artt. 40 e 41 L. 29.10.1993 n. 427 - operazioni intracomunitarie.
	⇒	.. Operazioni esenti ⇒ • Art. 10 - operazioni esenti dall'imposta. • Art. 42 L. 29.10.1993 n. 427 - acquisti intracomunitari esenti.
OPERAZIONI ESTRANEE AL REGIME IVA	⇒	Operazioni fuori campo Iva ⇒ • Sono le operazioni per le quali manca almeno una delle condizioni, oppure sono tali per espressa disposizione di legge. • Le operazioni escluse dal campo Iva non devono sottostare agli adempimenti richiesti dalla legge per le operazioni in regime Iva.
	⇒	Operazioni escluse ⇒ Art. 15 - operazioni escluse dal computo della base imponibile.
MANCE TASSATE AL 5% FUORI CAMPO IVA L. 29.12.2022, n. 197	⇒	• L'imposta sostitutiva sulle mance elargite dai clienti interessa, oltre alle liberalità in contanti, anche quelle erogate attraverso mezzi di pagamento elettronici. • Gli esercenti che incasseranno direttamente le mance per poi riversarle ai beneficiari dovranno tener conto che tali somme non hanno la natura di corrispettivi e dunque dovranno essere trattate separatamente, in particolare come movimenti finanziari fuori campo Iva.
IVA PRESTAZIONI DI FORMAZIONE DA AGENZIE PER IL LAVORO Art. 1, cc. 38-44 L. 30.12.2024, n. 207	⇒	• Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito sono imponibili Iva. • In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle predette prestazioni effettuate anteriormente al 1.01.2025, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. • Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

Ratio156

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Proventi attività illecite	Imponibilità ai fini Iva dei proventi derivanti da attività illecite.	Cass. Sez. Trib., sent. n. 3550 del 12.03.2002 e n. 24471 del 17.11.2006
Indennità per requisizione in uso imponibile Iva	<ul style="list-style-type: none"> • L'art. 6 del D.L. 18/2020 dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile possa ordinare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria. • Il c. 4 del medesimo articolo dispone che l'Amministrazione corrisponda al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. • Ciò premesso, tali indennità hanno natura di corrispettivo erogato per l'acquisizione o la prestazione di uso del bene e sono imponibili ai fini Iva. 	Circ. Ag. Entrate 3.04.2020, n. 8/E
Differenziale da sconto in fattura è fuori campo Iva	L'Agenzia delle entrate afferma che nel caso di sconto in fattura per superbonus, il differenziale del 10% (sconto pari a 100 su 110) può essere considerato fuori campo Iva per mancanza dei presupposti (assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico sottostante).	Ag. Entrate interpello n. 243/2022
Convenzione urbanistica in ambito Iva	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le convenzioni urbanistiche vanno assoggettate a Iva, se diverse da quelle che comportano la cessione nei confronti dell'ente pubblico di aree od opere a scomputo di oneri di urbanizzazione. • L'Agenzia propende per l'applicazione dell'Iva sul duplice presupposto per cui la cessione delle aree non avviene a titolo gratuito, né a scomputo di oneri di urbanizzazione (escluso da Iva ex art. 51 L. 342/2000). • Tale prassi si pone in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza (Cass. sent. n. 11344/2016; Corte di giustizia Ue, sentenza C- 528/19), secondo cui la convenzione non costituisce rapporto sinallagmatico. • Nel caso specifico, la convenzione sottoscritta dal Comune istante è volta a regolare i contenuti di un piano urbanistico attuativo che obbliga la parte privata a cedere all'ente sia aree destinate a standard urbanistici sia aree di compensazione urbanistica e ambientale, come richiesto dal piano regolatore. 	Ag. Entrate risposta a interpello n. 326/2023

D.P.R. 26.10.1972, n. 633

Articolo 2

CESSIONI DI BENI

1. *Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.*
2. *Costituiscono inoltre cessioni di beni:*
 - 1) *le vendite con riserva di proprietà;*
 - 2) *le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;*
 - 3) *i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;*
 - 4) *le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;*
 - 5) *la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;*
 - 6) *le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonchè le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.*
3. *Non sono considerate cessioni di beni:*
 - a) *le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;*
 - b) *le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale⁽¹⁾;*
 - c) *le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;*
 - d) *le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;*
 - e) *(soppressa);*
 - f) *i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attività artistica o professionale⁽¹⁾;*
 - g) *(soppressa);*
 - h) *(soppressa);*
 - i) *le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;*
 - l) *le cessioni di paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;*
 - m) *le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.*

⁽¹⁾Così modificato dall'art. 5 D.Lgs. 192/2024.

Art. 2 cc. 1/3

DEFINIZIONE

CESSIONI
DI
BENI

- Atti giuridici a titolo oneroso che producono l'effetto di trasferimento della proprietà.
- Costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

Ratio574

Art. **2** cc. 1/3

DEFINIZIONE (segue)

**OPERAZIONI
ASSIMILATE
ALLE
CESSIONI
DI
BENI**

- Le vendite con riserva di proprietà.
- Le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti.
- I passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione.
- Le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a € 50,00 e di quelli per i quali non sia stata operata all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis D.P.R. 633/1972.
- La destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19 D.P.R. 633/1972.
- Le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri Enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le Associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

**OPERAZIONI
NON
CONSIDERATE
CESSIONI
DI
BENI**

- Le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.
- Le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale⁽¹⁾.
- Le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni.

Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lett. a) della L. 28.01.1977, n. 10.

- Le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.
- I passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri Enti inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attività artistica o professionale⁽¹⁾.
- Le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari.
- Le cessioni di paste alimentari, le cessioni di pane, biscotto di mare e di altri prodotti della panetteria ordinaria senza aggiunta di zuccheri miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie.
- Le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19.10.1938, n. 1933, convertito nella L. 5.06.1939, n. 937 e successive modificazioni ed integrazioni.

**CESSIONI
GRATUITE
DI BENI
AGLI ENTI
DEL TERZO
SETTORE**

- Il D.M. 28.11.2019 conferisce operatività all'art. 83 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in quanto definisce i criteri di valorizzazione da utilizzare per accedere al beneficio conseguente il reimpiego di beni inutilizzati o destinati allo smaltimento tramite la cessione gratuita agli enti del terzo settore.
- Le cessioni gratuite di beni merce (art. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972) a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con fine di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché di Ets non commerciali, sono esenti Iva (art. 10, n. 12 del D.P.R. 633/1972). Scontano invece l'imposta solo le cessioni di beni diversi dai precedenti o quelle rivolte ad imprese sociali ed Ets commerciali.

Nota⁽¹⁾

Così modificati dall'art. 5 D. Lgs. 192/2024.

CESSIONE GRATUITA CON AUTOFATTURA

CESSIONI
GRATUITEArt. 2, c. 2, n. 4
D.P.R. 633/1972

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.



- Costituiscono inoltre cessioni di beni:
 - 4) le **cessioni gratuite** di beni **ad esclusione** di quelli la cui produzione o il cui commercio **non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a € 50** e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19 D.P.R. 633/1972, anche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis D.P.R. 633/1972.

CESSIONI
GRATUITE
DI BENI LA CUI
PRODUZIONE O
COMMERCIO
RIENTRA
NELL'ATTIVITÀ
DELL'IMPRESAC.M. 27.04.1973, n.
32, parte VI

- Per quanto riguarda le modalità da osservare nel caso di cessione gratuita di beni la cui produzione rientra nell'attività propria dell'impresa, dal momento che **la rivalsa Iva non è obbligatoria** ai sensi dell'art. 18, c. 4 D.P.R. 633/1972, **il contribuente può, a sua scelta, optare per l'una o l'altra delle seguenti procedure:**
 - 1) **emissione di autofattura** singola per ciascuna cessione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l'indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di **"autofattura per omaggi"**;
 - 2) annotazione su un apposito "registro degli omaggi", (art. 39 D.P.R. 633/1972) dell'ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.

ADEMPIMENTI
PER
IL CEDENTEDefinizione
di autofatturaCirc. 17.06.2019,
14/E
FAQ 19.07.2019,
n. 139

- L'autofattura vera e propria è quel documento, contenente i medesimi elementi di una "normale" fattura, che se ne differenzia in quanto:
 - a) l'emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l'imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l'Iva) in sostituzione del primo;
 - b) cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero **l'operazione è a titolo gratuito** (art. 2, c. 2 D.P.R. 633/1972).
- Rientrano nell'ipotesi b) le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore a € 50 e per i quali sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19 D.P.R. 633/1972.
- Occorre utilizzare il codice "TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa" come da versione 1.6.1 delle specifiche tecniche.
- Le autofatture costituiscono sempre delle fatture e, pur con tutte le peculiarità proprie delle varie ipotesi che si possono verificare, anche ai fini della corretta detraibilità dell'imposta, devono contenere gli elementi previsti dall'art. 21 D.P.R. 633/1972 contenente le regole di fatturazione delle operazioni.
- In ipotesi di autofattura per omaggi, i **dati del cedente/prestatore** devono essere inseriti sia nella sezione **"Dati del cedente/prestatore"** sia nella sezione **"Dati del cessionario/committente"** (in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, deve essere annotata solo nel registro Iva vendite).

OMAGGI ESTERI

Tavola n. 1

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti di Paesi UE

Tipologia di operazione	Regime Iva
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41 D.L. 331/1993, poiché manca l'onerosità della cessione. Ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Cessioni di beni <u>non</u> prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	Cessione esclusa da Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Omaggi ricevuti da altro Paese della UE	<ul style="list-style-type: none"> L'operazione è soggetta ad Iva nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario. L'eventuale fattura non va integrata, né va emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto "in nero" e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.

Tavola n. 2

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti extra-UE

Tipologia di operazione	Regime Iva
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> Cessioni non imponibili Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972. Obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione Europea. Essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del plafond per l'esportatore abituale.
Cessioni di beni <u>non</u> prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> Cessioni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972. Necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (es.: fattura pro forma).
Omaggi ricevuti da Paese extra-UE	<ul style="list-style-type: none"> All'atto dell'introduzione sarà emessa la bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo. Ai fini dell'evasione di dazi ed Iva, la Dogana assume quale imponibile un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all'art. 14 D.P.R. 633/1972. Necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto "in nero".

Tavola n. 3

Adempimenti relativi a acquisti/omaggi territorialmente rilevanti

Tip. operazione	Cedente/prestatore	Cessionario/committente	Adempimento in capo al cessionario/committente nazionale
Acquisti di beni (ovvero omaggi) territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	Reverse charge <ul style="list-style-type: none"> Con riferimento agli omaggi: <ul style="list-style-type: none"> .. se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà effettuare il reverse charge soggetto a Iva con diritto alla detrazione dell'Iva; .. se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà effettuare reverse charge (operazione fuori campo Iva in Italia).
	Soggetto passivo extra-UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	Autofattura <ul style="list-style-type: none"> Con riferimento agli omaggi: <ul style="list-style-type: none"> .. se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà emettere autofattura soggetta ad Iva con diritto alla detrazione dell'Iva; .. se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà emettere autofattura (operazione fuori campo Iva in Italia).
<ul style="list-style-type: none"> Nel caso sopra evidenziato, con riferimento agli acquisti di beni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, non si è in presenza di operazioni intracomunitarie. Ne consegue che non si dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni, poiché si tratta di operazioni nazionali (quindi, interne), fermo restando l'obbligo di presentazione dell'"esterometro" qualora il reverse charge/autofattura non siano gestiti elettronicamente ma in formato analogico. 			

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Distinzione tra cessioni e prestazioni	Riepilogo delle problematiche inerenti alla distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi.	Ris. Ag. Entrate 28.09.2007, n. 272/E
Operazioni costituenti cessioni di beni	Atti giuridici che producono l'effetto di trasferire la proprietà o altro diritto reale, compresi gli atti autoritativi della Pubblica Amministrazione.	Ris. Ag. Entrate 26.11.2001, n. 193/E e Ris. Ag. Entrate 31.10.2000, n. 160/E
	Trasformazione da società commerciale a società semplice.	Circ. Ag. Entrate 16.02.2007, n. 11/E
	Sono considerate cessioni di beni, agli effetti dell'Iva, le cessioni che hanno per oggetto terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.	CTC Sez. XVII Sent. 15.04.1996, n. 1687
Operazioni non costituenti cessione di beni	Cessione di beni assoggettati alla disciplina dei concorsi ed operazioni a premio.	Ris. Ag. Entrate 22.10.2009, n. 261/E
	Tariffa incentivante per energia prodotta a mezzo di impianto fotovoltaico.	Circ. Ag. Entrate 19.07.2007, n. 46/E
	Cessione del marchio unitamente all'azienda.	Ris. Ag. Entrate 3.04.2006, n. 48/E
Esenzione Iva per contributi regionali	<ul style="list-style-type: none"> L'Agenzia delle Entrate ha affermato che i contributi erogati dalla regione si qualificano fuori campo Iva in assenza di convenzione, tra la regione e la società percettrice, che ne specifichi la natura contrattuale a prestazioni corrispettive. La società inoltre può detrarre l'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi se e nella misura in cui essi riguardino l'effettuazione, a valle, di operazioni imponibili ai fini della detrazione. 	Interpello Ag. Entrate 29.05.2019, n. 168
Cessione di portafoglio clienti	<ul style="list-style-type: none"> L'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che la cessione del portafoglio clienti è assimilabile alla cessione di beni e, in quanto tale, deve essere assoggettata a Iva. Non può quindi essere considerata una cessione di ramo d'azienda. Tuttavia, è necessario valutare caso per caso la definizione di complesso aziendale ceduto. 	Interpello Ag. Entrate 4.11.2019, n. 466
Esenti le cessioni da sconto in fattura	<ul style="list-style-type: none"> Se un soggetto Iva acquista un credito d'imposta generato da lavori edili, tramite cessione del credito o sconto in fattura (ricevendo, ad esempio, un credito di 110 euro e "pagando" 100 euro), effettua un'operazione esente da Iva per l'importo pari alla "commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito" (nell'esempio, per 10 euro). In caso di ulteriore cessione a terzi del credito ricevuto, il soggetto Iva effettua un'operazione esclusa dall'applicazione dell'Iva, in quanto si tratta di "cessioni di crediti in denaro", in base all'art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972. Questi chiarimenti sono contenuti nella risposta riferita all'ecobonus o al sismabonus, ma sono estendibili anche al superbbonus del 110% e agli altri bonus edili. 	Interpello Ag. Entrate 24.05.2021, n. 369
Remunerazione aggiuntiva per le farmacie	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è esclusa dal campo Iva la remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso di farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, poiché si tratta di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid-19.	Ag. Entrate risposta interpello n. 227/2022
Ricarica auto elettriche qualificata come "cessione di beni"	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i "servizi di ricarica" di auto elettriche devono essere qualificati come fornitura di energia elettrica e, di conseguenza, sotto il profilo Iva, si tratta di cessioni di beni e non di prestazioni di servizi.	Ag. Entrate, interpello n. 27/2023

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Contratto di leaseback ai fini Iva	L'Agenzia delle Entrate confermando quanto già chiarito in più occasioni, ha affermato che, ai fini dell'Iva, il contratto di leaseback origina distinte operazioni (cessione alla società di leasing, concessione in leasing all'utilizzatore, eventuale riscatto del bene), autonomamente soggette al tributo, e non a un'unica operazione di finanziamento, salva l'esistenza di elementi atti a escludere l'effettività della cessione del bene dal proprietario alla società di leasing.	Ag. Entrate risoluz. n. 3/E/2023
Cessioni di beni a prezzo simbolico	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento al trattamento Iva, nella risposta all'istanza di interpello n. 182/2023, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le operazioni di cessione di un medicinale al prezzo simbolico di € 1, ai fini della determinazione della base imponibile Iva. • In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza affermando che, in presenza di cessione di beni a prezzo "simbolico", non si possa escludere di essere in presenza di una cessione a titolo gratuito ai fini Iva, ferma restando la necessità di una valutazione di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso di specie. • Fermo restando che la base imponibile Iva di beni a prezzo "simbolico" dovrebbe essere quella pattuita contrattualmente tra le parti, la congruità o meno del corrispettivo può, comunque, formare oggetto di valutazione/indagine in sede di accertamento e costituire un elemento idoneo a riqualificare l'operazione, a seconda dello specifico assetto di interessi riscontrato. Di fatto, l'Agenzia delle Entrate lascia spazio a eventuali accertamenti per rideterminazione ovvero riqualificazione dell'operazione. Tali conclusioni possono essere applicate anche ad altre tipologie di beni (quindi, non solo per i medicinali) per cessioni a prezzo simbolico. 	Ag. Entrate, risposta a interpello 31.01.2023, n. 182
Sostituzione di impianti difettosi	La sostituzione di impianti a seguito di una campagna di richiamo per beni difettosi, anche se la garanzia è scaduta, è un'operazione non rilevante ai fini Iva per mancanza del requisito oggettivo. Inoltre, per la loro distruzione è possibile far riferimento al valore di acquisto e non al loro valore normale.	Ag. Entrate, risposta a interpello n. 304/2023
Esente Iva la spedizione dei pezzi di ricambio per la riparazione	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che è esente Iva la spedizione dei pezzi di ricambio per la riparazione del prodotto difettoso in garanzia. Ciò in quanto l'assenza di onerosità del trasferimento e la permanenza del diritto di proprietà sul bene in capo al cliente finale depongono per l'insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2, c. 1 D.P.R. 633/1972 ai fini della configurazione di un'operazione soggetta all'imposta. Non sono, dunque, soggette all'imposta per carenza di onerosità della transazione: la spedizione, da parte del cliente finale italiano del un bene difettoso al Centro di Riparazione situato in Italia (la proprietà del bene resta in capo al cliente finale); la spedizione del bene riparato dallo Stato membro all'Italia, successivamente all'intervento; la spedizione, ad opera della società, di un prodotto nuovo, dallo Stato membro al cliente finale in Italia effettuata a titolo gratuito nell'ambito della sostituzione completa di un prodotto difettoso in garanzia.	Ag. Entrate risposta a interpello n. 323/2023
Aspetti Iva nella cessione d'azienda	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini Iva i seguenti casi non si considerano cessione di azienda o di ramo d'azienda: .. cessione di beni e di brevetti con l'assunzione di vari impegni; .. cessione di un complesso immobiliare locato a terzi. • Le risposte ritengono mancanti i requisiti della complementarità, dell'organizzazione e della potenzialità produttiva dei beni trasferiti; pertanto, le operazioni riguarderebbero elementi patrimoniali isolati sulla cui cessione valgono le ordinarie regole Iva. 	Ag. Entrate risposta a interpello n. 27.07.2023, n. 399 e n. 28.07.2023, n. 404
Ricarica dell'auto elettrica costituisce cessione di beni	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'Iva, l'energia elettrica è un bene materiale, per cui la relativa fornitura costituisce una cessione di beni e non una prestazione di servizi. • Questo vale anche per l'energia fornita per la ricarica dei veicoli elettrici, come ribadito recentemente dalla Corte di giustizia dell'Ue in una sentenza contenente importanti chiarimenti per le imprese che, interponendosi tra il fornitore dell'energia e gli utilizzatori dei veicoli, permettono a questi ultimi di accedere alle stazioni di ricarica mediante strumenti elettronici. 	Corte di Giustizia Europea

D.P.R. 26.10.1972, n. 633

Articolo 2-bis

CESSIONI DI BENI FACILITATE DALLE INTERFACCE ELETTRONICHE⁽¹⁾

1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

- a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;
- b) le vendite a distanza di beni importati da territori

terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

⁽¹⁾Così come inserito dall'art. 1, c. 1, lett. a) D. Lgs. 25.05.2021, n. 83. In vigore per le operazioni effettuate dal 1.07.2021, come disposto dall'art. 10, c. 1 D. Lgs. 25.05.2021, n. 83.

Art. 2-bis

DEFINIZIONE

**CESSIONI
INTERESSATE**



- Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:
 - .. le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'art. 38-bis, cc. 1 e 3, del D.L. 30.08.1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.10.1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione Europea;
 - .. le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'art. 38-bis, cc. 2 e 3, del D.L. 30.08.1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.10.1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150.

**ASSUNZIONE
DELLA VESTE
DI CESSIONARIO
E RIVENDITORE**



Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni sopra elencate si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

D.P.R. 26.10.1972, n. 633

Articolo 3

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
2. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
 - 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
 - 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
 - 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
 - 4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
 - 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.⁽¹⁾
4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
 - a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 L. 22.04.1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
 - b) i prestiti obbligazionari;
 - c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
 - d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;
 - e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
 - f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
 - g) (lettera soppressa);
 - h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.
5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
 - a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
 - b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
 - c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
 - d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.
6. Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
 - a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
 - b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'art. 19, c. 4, secondo periodo.

⁽¹⁾Comma modificato dall'art. 3, c. 2, lett. a), D.Lgs. 4.12.2025, n. 186, con decorrenza dal 13.12.2025. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

Art. 3 c. 1/6

DEFINIZIONI

OPERAZIONI
CONSIDERATE
PRESTAZIONI
DI SERVIZI

⇒ Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

- Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
 - .. le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
 - .. le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
 - .. i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
 - .. le somministrazioni di alimenti e bevande;
 - .. le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

⇒ • Le prestazioni sopra indicate, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore a € 50,00, prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, c.c. e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici).

⇒ • Le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto:

- .. le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
- .. le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne;
- .. le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

• Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

OPERAZIONI
NON
CONSIDERATE
PRESTAZIONI
DI SERVIZI

⇒ • Non sono considerate prestazioni di servizi:

- .. le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della L. 22.04.1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale⁽¹⁾;
- .. i prestiti obbligazionari;
- .. le cessioni di contratti che hanno per oggetto:
 - . denaro o crediti in denaro;
 - . aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;
 - . terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- .. le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della L. 22.04.1941 n. 633 e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese ai fini di pubblicità commerciali e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi⁽¹⁾;
- .. le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
- .. le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi, dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione e quelle dei mandatari senza rappresentanza;
- .. l'utilizzo ai fini personali o familiari o gratuito da parte dei dipendenti dell'impresa di autoveicoli il cui acquisto e impiego comporta una detrazione IVA limitata [ai sensi della lett. c) dell'art. 19-bis1, c. 1)];
- .. l'utilizzo per fini personali o familiari o gratuito a favore dei dipendenti dell'impresa di terminali di telecomunicazione nel caso la detrazione dell'IVA sull'acquisto e sulle spese di impiego sia stata detratta nei limiti dell'inerenza all'attività commerciale.

Nota⁽¹⁾

- Art. 2 L. 633/1941
 - .. C. 5): i disegni e le opere di architettura.
 - .. C. 6): le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta.

**OPERAZIONI
NON
CONSIDERATE
PRESTAZIONI
DI
SERVIZI
(segue)**



- Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle attività di intrattenimento, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, da parte di:
 - .. organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5% dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
 - .. Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
 - .. Unione nazionale incremento razze equine;
 - .. Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

**CESSIONE
LISTA CLIENTI**

Interpello Ag. Entrate
18.12.2020, n. 609



Qualificazione
giuridica



- La cessione della lista clienti (member-list) non integra la struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di un unico "asset" patrimoniale e non di un'organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività produttiva.
- La lista clienti, intesa come il complesso dei clienti acquisiti nel tempo, rappresenta solo una componente del valore dell'avviamento che può essere trasferito integralmente o separatamente dall'azienda, essendo suscettibile di autonoma valutazione economica.



Iva



1) La member-list (ancorché nella fattispecie non si qualifichi come una mera anagrafica dei dati dei clienti attuali o potenziali) non è configurabile come "un'universalità parziale di beni", il cui trasferimento è escluso dall'applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 19, c. 1 della Direttiva n. 112/2006.

La cessione della member-list, qualificandosi come una cessione di beni (informazioni aziendali giuridicamente tutelate) simili a quelli individuati dall'art. 3, c. 2, n. 2) D.P.R. 633/1972, **configura, agli effetti dell'Iva, una prestazione di servizio assoggettata ad aliquota ordinaria. Quindi, l'imposta di registro è applicabile in misura fissa**, secondo quanto previsto dall'art. 40 D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Sul distacco del personale è dovuta anche l'Iva	<ul style="list-style-type: none"> • Sono tassati, ai fini Iva, i prestiti e i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata alla società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente. • Le conclusioni a cui giunge la Corte di Giustizia con la sentenza C-94/19 sono rivoluzionarie al punto tale da mettere in discussione la legittimità della disciplina normativa italiana sul tema in vigore dal 1988, in riferimento alla quale si era formata giurisprudenza e prassi consolidata. 	Corte di Giustizia Europea, sent. C-94/19
Fatturazione elettronica	Il documento di prassi, collocandosi nel solco della circolare n. 8/E del 30.04.2018, fornisce ulteriori chiarimenti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica, nel campo dei carburanti e degli appalti, nonché a quelli di conservazione digitale derivanti dalla legge di bilancio 2018 (n. 205/E/2017).	Circ. Ag. Entrate 2.07.2018, n. 13/E
Concessione dell'auto al dipendente e riflessi Iva	<ul style="list-style-type: none"> • La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la concessione in uso gratuito al dipendente di un'auto, per il cui acquisto non ha detratto l'Iva, non costituisce una prestazione di servizi rilevanti a fini dell'imposta. • Al contrario, in presenza di un corrispettivo, anche se sotto forma di minore retribuzione, la prestazione sussiste e, nel caso il veicolo sia a disposizione per più di 30 giorni, l'imposta è dovuta nel Paese di residenza del dipendente. 	Corte di Giustizia Europea, causa C-288/19
Soggetta ad Iva l'assistenza sociale degli avvocati	<ul style="list-style-type: none"> • La Corte di Giustizia Ue ha affermato che ai fini Iva costituiscono un'attività economica le prestazioni di servizi di assistenza effettuate da un avvocato a beneficio di adulti legalmente incapaci, richieste da un giudice e remunerate in modo forfettario dal giudice stesso nel caso di soggetto indigente. • Tali prestazioni di servizi, in quanto dirette a proteggere il beneficiario negli atti della vita civile possono definirsi come strettamente connesse con l'assistenza e la sicurezza sociale, requisito necessario ai fini dell'esenzione dell'imposta. A tal fine, però, occorre anche verificare che l'avvocato che fornisce la prestazione a carattere sociale possa beneficiare di un riconoscimento quale organismo avente carattere sociale. 	Corte di Giustizia UE sent. 15.04.2021 causa C-846/19
Iva su riparazione di beni difettosi	L'impresa che, in forza della garanzia prevista dal contratto di acquisto dei beni, addebita al proprio fornitore le spese che ha dovuto sostenere per rimediare ai difetti riscontrati sui prodotti acquistati, per le quali ha detratto la relativa Iva, effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso rilevante ai fini dell'Iva, anche se l'importo addebitato corrisponde al costo sopportato.	Corte di Giustizia Ue, sent. 24.02.2022, causa C-605/20
Cessione di preliminare e rimborso della caparra	<ul style="list-style-type: none"> • Se il cessionario di un contratto preliminare restituisce al cedente (originario promissario acquirente) parte della caparra confirmatoria da quest'ultimo corrisposta al promittente venditore (se il cedente è un soggetto Iva), tale rimborso parziale è qualificabile come il corrispettivo della cessione del contratto e, come tale, qualificabile come una prestazione di servizi soggetta a Iva. • Pertanto, all'atto della cessione del contratto preliminare, l'originario promissario acquirente deve emettere una fattura di importo pari a quello della caparra confirmatoria che ottiene in restituzione, a nulla rilevando che le parti avevano inteso cedere "gratuitamente" il contratto. 	Ag. Entrate interpello n. 95/2022
Oneri finanziari da sconto in fattura	L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la somma addebitata al cliente a titolo di onere finanziario, connesso al recupero dello sconto in fattura accordato, integra il corrispettivo della prestazione e, di conseguenza, è imponibile ai fini Iva.	Ag. Entrate risposta interpello n. 243/2022
Prestazioni gratuite del professionista ad amici e parenti	La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche ha ritenuto legittime le prestazioni gratuite non fatturate da un professionista nei confronti di amici e parenti, sempre se contenute in limiti ritenuti fisiologici.	Corte di giustizia tribunale II grado Marche, sent. n. 195/2023
Sostituzione di impianti difettosi	La sostituzione di impianti a seguito di una campagna di richiamo per beni difettosi, anche se la garanzia è scaduta, è un'operazione non rilevante ai fini Iva per mancanza del requisito oggettivo. Inoltre, per la loro distruzione è possibile far riferimento al valore di acquisto e non al loro valore normale.	Ag. Entrate, risposta interpello n. 304/2023
Distacco di personale fuori del campo di applicazione Iva	<ul style="list-style-type: none"> • L'AdE ha chiarito che non si applica l'Iva sul rimborso al datore di lavoro dei permessi retribuiti concessi ai propri dipendenti chiamati all'espletamento di un mandato elettivo pubblico. • Il distacco temporaneo del personale dipendente da soggetti privati o da enti pubblici economici, per il tempo occorrente all'esercizio delle cariche elettive nelle amministrazioni degli enti locali, quali consiglieri comunali, provinciali, dietro rimborso di quanto corrisposto al lavoratore per le ore di assenza, non configura, agli effetti dell'Iva, un rapporto giuridico nell'ambito del quale possa individuarsi uno scambio reciproco di prestazioni. 	Ag. Entrate, interpello 9.10.2025, n. 261

ESERCIZIO DI IMPRESE⁽¹⁾

1. *Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.*
2. *Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:*
 - 1) *le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del Codice civile e dalle società di fatto;*
 - 2) *le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.*
3. *Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.*
4. *Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.*
5. *Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:*
 - a) *cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;*
 - b) *erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;*
 - c) *gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;*
 - d) *gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;*
 - e) *trasporto e deposito di merci;*
 - f) *trasporto di persone;*
 - g) *organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;*
 - h) *servizi portuali e aeroportuali;*
 - i) *pubblicità commerciale;*
 - l) *telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.*

Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità; le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio;

la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità;

le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

 - a) *il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità*

da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria,

ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.⁽²⁾

6. *soppresso*

7. *soppresso*

8. *soppresso*

9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

⁽¹⁾In vigore dal 21.12.2021, così come modificato dall'art. 5, c. 15-quater, lett. a), n. 1), D.L. 21.10.2021, n. 146, convertito dalla L. 17.12.2021, n. 215.

⁽²⁾Così modificato dall'art. 1, c. 2, lett. a), D.Lgs. 10.12.2024, n. 211.

Art. 4 c. 1

DEFINIZIONE

ESERCIZIO DI IMPRESA



Per esercizio di impresa si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del C.C. anche se non organizzate in forma di impresa.




• Per esercizio di impresa si intende inoltre l'esercizio di attività organizzate in forma di impresa, dirette alla **prestazione di servizi** che non rientrano nella tassativa previsione dell'art. 2195 C. C.

Art. 2195 Codice Civile

- Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
 - .. un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
 - .. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
 - .. un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
 - .. un'attività bancaria o assicurativa;
 - .. altre attività ausiliarie delle precedenti.
- Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Art. 4 cc. 2/4

PRESUNZIONE ESERCIZIO D'IMPRESA



Nota⁽¹⁾


- Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 5, c. 15-quater D.L. 146/2021 possono ritenersi applicabili le agevolazioni Iva di cui all'art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972 da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'art. 90, c. 1 L. 289/2002, da parte delle società sportive dilettantistiche.
- Per effetto del D.L. 51/2023 le modifiche introdotte ad opera del citato art. 5 D.L. 146/2021 dovevano decorrere dal 1.07.2024. Il D.L. 215/2023 ha prorogato il termine al **1.01.2025**. Lo schema del decreto Milleproroghe, approvato il 9.12.2024, proroga ulteriormente al **2026** l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione.
- Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10.08.2024.

Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche

Art. 3 D.L. 9.08.2024, n. 113

Art. 4 c. 5

ATTIVITÀ COMMERCIALE



Ratio2154

Art. 4 c. 5

ATTIVITÀ COMMERCIALE (segue)

ATTIVITÀ
NON
CONSIDERATE
COMMERCIALI



- Le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano dei Cambi o le banche agenti.
- La gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio.
- La prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità.
- Le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- Le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale.
- Il possesso o la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale "A" e loro pertinenze (ad esclusione della categoria A10), di unità da diporto, di aeromobili da turismo o altri mezzi di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società ed enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento personale o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni.
- Il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nelle società partecipate.

Ratio 2154

Art. 4 c. 9

APPLICAZIONE ANALOGICA

PERDITA DELLA
QUALIFICA
DI ENTE NON
COMMERCIALE



Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'art. 149 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'Iva.

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Pubblicità commerciale	È sempre considerata attività commerciale, con presunzione assoluta, la pubblicità commerciale, comprese le sponsorizzazioni.	Ris. Ag. Entrate 11.07.2005, n. 88/E
Attività bed & breakfast	Non sono rilevanti ai fini Iva le attività di "bed & breakfast", esercitate nei limiti delle leggi regionali.	Ris. Ag. Entrate 13.10.2000, n. 155/E - 14.12.1998, n. 180/E
Realizzazione singolo affare	La realizzazione di un singolo affare che comporta una serie coordinata di atti economici costituisce esercizio d'impresa.	Ris. Ag. Entrate 7.08.2002, n. 273/E
Venditori porta a porta	<ul style="list-style-type: none"> • L'attività di venditore porta a porta, esercitata senza vincolo di subordinazione e senza mandato di agenzia, è da considerarsi occasionale fino al raggiungimento di un reddito annuo di € 5.000,00, al netto della deduzione forfettaria per spese. • La quota di reddito eccedente tale limite deve essere assoggettata a Iva. 	Ris. Ag. Entrate 27.01.2006, n. 18/E
Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi a vendite a distanza di beni mediante interfaccia elettronica	Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con il provvedimento 31.07.2019, prot. n. 660061.	Circ. Ag. Entrate 1.06.2020, n. 13/E

D.P.R. 26.10.1972, n. 633


Articolo 5

ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.
2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

Art. 5 cc. 1 e 2

DEFINIZIONE



Tavola

Prassi e giurisprudenza

Collaborazioni coordinate e continuative	Assimilazione di tale tipologia di reddito a quella di lavoro dipendente con conseguente esclusione dall'ambito IVA delle collaborazioni coordinate continuative, anche se svolte da soggetti titolari di partita IVA per altra attività.	Circ. Ag. Entrate 16.11.2000, n. 207/E
Corrispettivo per la cessione di parte dell'attività e della clientela	La cessione fatta ad altro professionista costituisce prestazione soggetta ad IVA perché connessa all'attività professionale esercitata.	Ris. Ag. Entrate 29.03.2002, n. 108/E
Indennità di recesso da studio associato	L'indennità di recesso dallo studio associato pagata ad un professionista è esclusa da IVA.	Ris. Ag. Entrate 11.04.2008, n. 142/E

D.P.R. 26.10.1972, n. 633

Articolo 6

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. *Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.*
2. *In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:*
 - a) *per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;*
 - b) *per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;*
 - c) *per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;*
 - d) *per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;*
 - d-bis) *per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;*
 - d-ter) *(lettera abrogata).*
3. *Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.*
4. *Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.*
5. *L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. b), l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.*
6. *In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.*
7. *In deroga al primo e al quarto comma, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo⁽¹⁾.*

⁽¹⁾Così aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs. 25.05.2021, n. 83. In vigore per le operazioni effettuate a partire dal 1.07.2021, come disposto dall'art. 10, c. 1, D.Lgs. 25.05.2021, n. 83.

Art. **6** c. 1

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Fattura immediata		Termine di emissione della fattura immediata	
		Regola	Eccezione
Cessione di beni	Beni mobili ⁽¹⁾	Il giorno della consegna o spedizione dei beni ⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Se anteriore: .. pagamento
	Beni immobili ⁽¹⁾	Il giorno della stipula del contratto ⁽²⁾	
Prestazioni di servizi		Il giorno del pagamento del corrispettivo ⁽²⁾	_____

Fattura differita		Termine emissione della fattura differita (anche globale mensile)	
Cessioni beni mobili e prestazioni di servizi		<ul style="list-style-type: none"> • Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. • In questo caso la fattura deve contenere anche le seguenti indicazioni: 	
<ul style="list-style-type: none"> • Solo se la consegna risulta da: <ul style="list-style-type: none"> .. documento di trasporto o di consegna; .. altro documento idoneo che individui la cessione o la prestazione. 		<ul style="list-style-type: none"> .. numero e data del documento di trasporto (documento commerciale) o dell'idonea documentazione. 	<p>⇒</p> <p>Nel caso in cui lo stesso, per esigenze organizzative dell'azienda, risulti formato in data anteriore a quella di consegna o spedizione dei beni, sul documento dovrà essere indicata anche la data di inizio del trasporto; ai fini della fattura differita, invece, si potrà fare riferimento alla data di formazione del documento.</p>

Cessioni effettuate a terzi dal cessionario per tramite del proprio cedente.	Entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni ⁽³⁾ .
--	---

<p>VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO</p> <p>Art. 1520 C.C.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In generale, per i beni mobili il momento di effettuazione dell'operazione, che determina il termine entro il quale deve essere emessa la fattura, è quello della consegna o spedizione; per quanto riguarda, invece, le cessioni con effetti traslativi sospesi o differiti, deve essere considerato il momento in cui tali effetti si producono. • Comunque, sempre nel caso dei beni mobili, l'operazione deve intendersi effettuata dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (con indicazione della causale del trasporto diversa dalla vendita sul documento di trasporto).
<p>VENDITA A PROVA</p> <p>Art. 1521 C.C.</p>	

Note

⁽¹⁾ Le cessioni, i cui effetti traslativi si producono posteriormente, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti sono assimilate alle cessioni, senza che la clausola produca alcun effetto e, pertanto, si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione o, viceversa, della stipula, a seconda che afferiscano a beni mobili o immobili.

⁽²⁾ È possibile, in ogni caso, procedere alla fatturazione anticipata.

⁽³⁾ La cessione dei beni deve risultare da atto scritto, anche sotto forma di ordine commerciale, e da documento di trasporto.

Art. 6 cc. 2/4, 6

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (segue)

Tavola

Momento di effettuazione dell'operazione Iva

Tipologia di operazione		Momento di effettuazione
Cessione di beni	Mobili	Data di spedizione/consegna del bene.
	Immobili	Data di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà.
Autoconsumo esterno		Momento materiale del prelievo del bene (non rilevando che tale operazione sia posta in essere definitivamente o in via temporanea).
Prestazioni di servizi		Data di pagamento del corrispettivo.
Cessioni periodiche		Data di pagamento dei corrispettivi.
Cessioni e acquisti intracomunitari		<ul style="list-style-type: none"> • Inizio del trasporto o della spedizione, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. • Nel caso in cui, anteriormente al verificarsi dell'inizio del trasporto o della spedizione, sia stata emessa la fattura, l'operazione intracomunitaria si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. • Per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. • Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta (art. 7-ter D.P.R. 633/1972), la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Pagamento anteriormente alla cessione dei beni o prestazione di servizi		Emissione della fattura o pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo.
Acconti		Per la parte del corrispettivo fatturata in acconto l'operazione (cessione o prestazione) si considera effettuata limitatamente agli importi fatturati.
Consegna frazionata di beni		<ul style="list-style-type: none"> • Attualmente, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito indicazioni specifiche sul trattamento fiscale relativo al momento di effettuazione delle operazioni in caso di consegna frazionata di un singolo bene. • Tuttavia, la Cassazione (sentenza 12.07.1987, n. 6107) ha chiarito che <i>"La vendita a consegne ripartite si distingue dalla somministrazione perché caratterizzata dall'unicità della prestazione, avente per oggetto la consegna di una quantità predeterminata di cose, da effettuarsi a più riprese per agevolare l'esecuzione o il ricevimento della prestazione stessa, mentre nella somministrazione si ha una pluralità di prestazioni periodiche di cose, la cui consegna è frazionata nel tempo per corrispondere a un bisogno periodico del somministrato, anche se nel contratto è indicata la quantità complessiva della cosa di cui si prevede possa aver bisogno costui nel tempo di durata del rapporto"</i>.
Cessioni di beni con prezzo da determinare		<ul style="list-style-type: none"> • Quando per disposizioni legislative, accordi economici o clausole contrattuali il prezzo non è ancora conosciuto all'atto della consegna dei beni, si può ritardare la fatturazione sino al mese successivo a quello in cui sono noti gli elementi per poter determinare il prezzo, ovvero quest'ultimo sia determinato anche se in via transattiva. • Nell'ipotesi in cui siano eseguiti pagamenti, anche parziali, in data anteriore a quella in cui è determinato il prezzo, la fattura deve essere emessa immediatamente, ma limitatamente a tali importi (fatture di acconto, cui è applicabile il regime Iva dell'operazione posta in essere - D.M. 15.11.1975).

Art. **6** cc. 2/4, 6

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (segue)


Tavola

Casi particolari per il momento di effettuazione delle operazioni

Fattispecie	Sub-fattispecie	Momento di effettuazione
Cessioni in cui gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente alla consegna.	In generale.	Al verificarsi degli effetti e, in ogni caso, non oltre un anno dopo la consegna o spedizione.
	Vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.).	Al momento in cui la cosa viene a esistenza.
	Vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.).	Al momento in cui il cedente acquista la cosa.
	Vendita con riserva di proprietà.	<ul style="list-style-type: none"> • Bene mobile: alla consegna del bene. • Bene immobile: alla stipula del rogito.
	Locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti.	Il corrispettivo è assoggettato a Iva per l'intero valore del bene al momento della formazione del contratto. I canoni successivi sono pertanto esclusi da Iva.
	Vendita alternativa fra due o più oggetti (art. 1285 c.c.).	Al momento della scelta.
	Vendita con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.).	Al momento in cui il compratore lo comunica al venditore.
Passaggi dal committente al commissionario di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione.	Commissionari di vendita.	Al momento in cui il commissionario vende il bene al terzo.
	Commissionari di acquisto.	Al momento in cui il commissionario acquista il bene dal terzo.
Destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore (cd. autoconsumo) e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.	-	All'atto del prelievo.
Prestazioni gratuite destinate al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa.	-	Quando sono rese.
<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento di caparra confirmatoria, con funzioni risarcitorie (e non di acconto). • Pagamento di caparra penitenziale (risarcimento per recesso dal contratto di una delle parti). 	-	Quando le parti la trasformano in acconto o è scomputata dal prezzo pattuito in sede di esatto adempimento del contratto.
Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori.	-	All'atto della vendita a terzi, oppure, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto per la restituzione e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Assegnazione in proprietà di case di abitazione ai soci da cooperative edilizie a proprietà divise.	-	Alla data di stipula del rogito notarile.
Assegnazione in godimento di abitazioni ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa.	-	Ai versamenti periodici.
Permuta di beni immobili.	-	Alla stipula relativa alla prima cessione.
Permuta di un bene immobile, collegata a una prestazione di servizi (esempio: cessione di un'area edificabile effettuata in permuta di un appartamento da costruire).	-	Alla stipula dell'atto relativo all'immobile.






Art. 6 cc. 2/4, 6

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (segue)



Art. 6 c. 5

ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA

**Nota**

- Le operazioni concorrono alla determinazione del volume d'affari nell'anno in cui l'operazione è effettuata; il versamento dell'imposta avviene nel periodo del pagamento.
- Di conseguenza, il differimento del termine di contabilizzazione del debito d'imposta a favore del cedente comporta un rinvio della detrazione a carico del cessionario, che dovrà attendere il corrispettivo per recuperare l'imposta.

Art. 6 c. 7

DEROGHE

SOGGETTO
PASSIVO
GESTORE
DI INTERFACCE
ELETTRONICHE

- In deroga al 1° e al 4° comma, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'art. 2-bis, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo⁽¹⁾.

Nota⁽¹⁾

Così aggiunto dall' art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs. 25.05.2021, n. 83. In vigore per le operazioni effettuate a partire dal 1.07.2021, come disposto dall' art. 10, c. 1, D.Lgs. 25.05.2021, n. 83.

Art. 32-bis D.L. 83/2012 IVA PER CASSA

OGGETTO



- L'art. 32-bis D.L. 83/2012 dispone che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
- L'imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Cedente o prestatore

Volume d'affari ≤ € 2.000.000



Cessionario o committente

Non privato



- Opta per il regime IVA per cassa, che ha effetto per tutte le operazioni poste in essere.
- Emette la fattura con dicitura "**Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis D.L. 83/2012**".
- Registra la fattura nel mese di emissione, nei termini ordinari⁽¹⁾.
- Non versa la relativa IVA.

Fattura con IVA
in sospensioneOperazioni
imponibili IVA

- Riceve la fattura e la registra nei termini ordinari.

- Esercita la detrazione della relativa IVA.



Il cessionario o committente delle operazioni con IVA differita ha diritto alla detrazione dell'imposta al **momento di effettuazione dell'operazione** ancorché il corrispettivo non sia ancora stato pagato.



Pagamento



- Riceve il pagamento della fattura.
- Provvede alla **liquidazione** e al **versamento** dell'IVA.



- Paga la fattura.

INCASSO/
PAGAMENTO
ANCHE
PARZIALE
DEL
CORRISPETTIVO

- L'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica **nella proporzione** esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.
- Il diritto alla detrazione sorge nella proporzione esistente tra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Nota⁽¹⁾

Le operazioni con IVA differita concorrono a formare il volume d'affari e partecipano alla determinazione del pro-rata di cui all'art. 19-bis D.P.R. 633/1972, con riferimento al momento in cui l'operazione si **intende effettuata**.

Art. 32-bis D.L. 83/2012 IVA PER CASSA (segue)

CEDENTI O PRESTATORI	⇒	⇒	Soggetti interessati	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La facoltà di differire l'esigibilità dell'IVA è concessa a coloro che, operando nell'esercizio di impresa, arti o professioni, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi riconducibili al territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni. • Anche gli enti non commerciali, relativamente all'eventuale attività commerciale svolta, possono avvalersi dell'IVA per cassa, nel rispetto di tutte le condizioni previste. 		
	⇒	⇒	Volume d'affari	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il regime può essere adottato dai soggetti passivi che: <ul style="list-style-type: none"> .. nell'anno solare precedente non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a € 2.000.000; .. prevedono di non superare tale limite in caso di inizio attività. • Tale importo non deve essere ragguagliato all'anno. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Il regime dell'esigibilità differita cessa di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di volume d'affari.</td> <td style="width: 20%;">Necessario un continuo monitoraggio</td> </tr> </table> <p>Nel calcolo del volume d'affari devono essere considerate sia le operazioni assoggettate al regime dell'IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette a IVA secondo il meccanismo dell'inversione contabile), secondo le ordinarie regole.</p>	Il regime dell'esigibilità differita cessa di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di volume d'affari .	Necessario un continuo monitoraggio
	Il regime dell'esigibilità differita cessa di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di volume d'affari .	Necessario un continuo monitoraggio					
	⇒	⇒	Esigibilità dell'IVA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • L'IVA diventa esigibile al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. <p>L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima che sia spirato tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.</p>		
	⇒	⇒	Diritto alla detrazione	⇒	L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni e servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata.		
I soggetti che adottano tale regime liquidano l'IVA secondo un criterio di cassa sia in riferimento alle operazioni attive che in riferimento alle operazioni passive.							

CESSIONARI O COMMITTENTI	⇒	⇒	Soggetti IVA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. • Anche per operazioni effettuate a favore di soggetti passivi non residenti, se rilevanti territorialmente in Italia (Circ. Ag. Entrate 20/E/2009). 	
	⇒	⇒	Esclusioni	⇒	La possibilità di applicare l'IVA differita è esclusa se l'acquirente/committente non agisce nell'esercizio d'impresa o arte e professione (privati consumatori residenti in Italia o all'estero).	
	⇒	⇒	Diritto alla detrazione	⇒	<p>Il diritto alla detrazione sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Opzione</td> <td>Se il cessionario o committente esercita a sua volta l'opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione sorge secondo le regole di tale regime.</td> </tr> </table>	Opzione
Opzione	Se il cessionario o committente esercita a sua volta l'opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione sorge secondo le regole di tale regime.					

Art. 32-bis D.L. 83/2012

IVA PER CASSA (segue)

OPERAZIONI ESCLUSE	⇒	⇒	Operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta.	⇒	Il regime dell'IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell'IVA, da soggetti che, previa separazione dell'attività ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 633/1972, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.	
		↓	Regimi speciali	<ul style="list-style-type: none"> • Regime del margine applicabile al commercio dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. • Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972). • Regime "monofase" (art. 74 c. 1 D.P.R. 633/1972). • Regime per l'agricoltura e attività connesse (artt. 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972). • Regime dell'agriturismo (art. 5, c. 2 L. 413/1991). 		
		⇒	Operazioni attive	⇒	Operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante applicazione del reverse charge .	
		⇒	Operazioni passive	⇒	Operazioni ad esigibilità differita di cui all'art. 6, c. 5, 2° p. D.P.R. 633/1972. <ul style="list-style-type: none"> • Cessioni di prodotti farmaceutici. • Cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti. 	
		⇒	Operazioni passive	⇒	Cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 D.P.R. n. 633/1972 (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l'IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta.	
		⇒	Operazioni passive	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti di beni o servizi soggetti all'IVA con il metodo dell'inversione contabile. • Acquisti intracomunitari di beni. • Importazioni di beni. • Estrazioni di beni dai depositi IVA. 	
ESERCIZIO DELL'OPZIONE	⇒	⇒	L'opzione per la liquidazione dell'IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata (art. 2 D.P.R. 442/1997) nella prima dichiarazione annuale ai fini dell'IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata.	⇒	Dichiarazione relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione mediante comportamento concludente.	
		Coloro che intendono avvalersi del regime sin dall'inizio dell'attività, comunicheranno la scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività.				
		Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni)	È fatta salva la comunicazione effettuata con la dichiarazione annuale tardiva, presentata entro i 90 giorni successivi al termine ordinario, ferma restando l'applicazione della sanzione per il ritardo.			
		⇒	Il sistema dell'Iva per cassa è opzionale ma, una volta espressa l'opzione, il soggetto passivo non può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita, ma è obbligato ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate.			
		Indicazione in fattura	Per avvalersi del regime la fattura deve recare l'annotazione che si tratta di operazione con "Iva per cassa" , ai sensi dell'art. 32-bis D.L. 22.06.2012, n. 83, conv. L. 7.08.2012, n. 134. L'omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale e non inficia l'applicazione del regime (Circ. Ag. Entrate 26.11.2012, n. 44/E)			
		Efficacia dell'opzione	<ul style="list-style-type: none"> • L'opzione ha effetto a partire dal 1.01 dell'anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività. Le operazioni già liquidate alla data del 31.12 dell'anno precedente quello di esercizio dell'opzione sono escluse dalla disciplina dell'Iva per cassa.			

Art. 32-bis D.L. 83/2012

IVA PER CASSA (segue)

CESSAZIONE DEL REGIME	⇒ Durata dell'opzione	⇒ L'opzione vincola il contribuente all'applicazione dell'Iva per cassa almeno per un triennio.	⇒ Salvi i casi di superamento della soglia di € 2 milioni di volume d'affari, che comportano la cessazione del regime.
	⇒ Revoca	⇒ Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo , salva la possibilità di revoca espressa.	⇒ La revoca è da esercitarsi con le stesse modalità di esercizio dell'opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell'Iva presentata successivamente alla scelta effettuata.
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI VOLUME D'AFFARI	⇒ Qualora nel corso dell'anno sia superato il limite di € 2.000.000,00 di volume d'affari, le disposizioni non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato.	⇒ Pertanto, per quanto concerne le operazioni passive, le regole ordinarie si applicano con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l'acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell'Iva per cassa.	
	⇒ Nel caso di superamento del limite, ovvero di revoca dell'opzione, nella liquidazione relativa all' ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata l'Iva per cassa è computato a debito l'ammontare dell'imposta, che non risulti ancora versata in applicazione del regime Iva per cassa non più spettante, relativa alle operazioni effettuate ed i cui corrispettivi non sono ancora incassati.	⇒ A partire dalla stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta, che non risulti ancora detratta, relativa agli acquisti effettuati e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.	

Tavola

Prassi e giurisprudenza

Avviso di pagamento e assenza di obbligo di registrazione	Il documento emesso prima del pagamento (parziale o totale) del corrispettivo del servizio, contenente la dicitura "avviso di pagamento" e privo dei requisiti elencati dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 quali data, il numero progressivo, l'aliquota Iva e l'ammontare dell'imposta dovuta, non costituisce titolo rilevante agli effetti dell'Iva.	C.T.R. Lombardia, sez. 27, sent. 7.01.2014, n. 1794
Fruizione del regime agevolato per la rivalutazione dei terreni in caso di cessione del terreno con contratto condizionato alla realizzazione di un immobile	Nel caso di un contratto sottoposto a condizione sospensiva, il diritto reale sul bene si trasferisce solo al momento in cui si è verificata la condizione sospensiva e l'alienante rimane sempre proprietario del bene immobile ceduto fino a quando la condizione sospensiva è venuta meno.	C.T.R. Toscana, sez. 1, sent. 12.02.2014, n. 267
Momento impositivo Iva prestazioni di servizi	<ul style="list-style-type: none"> • La Cassazione ricollega il momento impositivo dell'Iva al completamento della prestazione, come si desume dalla normativa unionale, anziché a quello del pagamento, come previsto dalla norma nazionale. • Il «fatto generatore» del tributo e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità, devono infatti essere identificati con la materiale esecuzione della prestazione; la previsione di cui all'art. 6, c. 3 D.P.R. 633/1972 deve essere intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione. 	Cassaz., ordinanza 24.11.2020, n. 26650
Detrazione Iva ed effettivo possesso della fattura	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esercizio del diritto di detrazione Iva è sempre legato non solo al momento dell'operazione, ma anche all'effettivo possesso della fattura. Alla luce del principio della corretta tenuta della contabilità rispettosa e del principio generale di certezza delle situazioni giuridiche, infatti, per l'esercizio del diritto allo sconto Iva rilevano sia il momento dell'operazione che quello del possesso della fattura.	Ag. Entrate risposta interpello 6.09.2021, n. 579



I MANUALI E GLI EBOOK DEL SISTEMA RATIO

Guide operative monografiche
curate da esperti del settore.

Catalogo con oltre 100 titoli già disponibili,
costanti nuove uscite e aggiornamenti.

**Ebook digitali, ricchi di schemi,
esempi, modelli e casi pratici.**

SCOPRI IL CATALOGO COMPLETO



Testo unico IVA

Il manuale in forma schematica, aggiornato ogni anno, è una comoda e veloce guida pratica per riepilogare tutta la normativa IVA: il D.P.R. 633/1972, la disciplina per le operazioni intracomunitarie, il regime dei beni usati, lo scontrino e la ricevuta fiscale, DDT, contenuto e FAQ dell'Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica, documento commerciale e tutte le ultime novità. Il volume è arricchito da esempi, prospetti e schemi operativi, confronto con il testo normativo e richiami a prassi e giurisprudenza.

Collana Ratio in Tasca - versione digitale

Il manuale si completa di una comoda e funzionale versione digitale, contenente fac-simile, moduli, modelli scaricabili in formato Word editabile e riutilizzabile. Periodicamente aggiornato durante l'anno con le novità e le modifiche normative.

Collana Ratio in Tasca - I manuali del Sistema Ratio

Pratici volumi periodicamente aggiornati online, facili da consultare grazie alla peculiare e tipica forma schematica del Sistema Ratio, ideali per l'applicazione operativa della normativa. Schemi di sintesi arricchiti da esempi, prassi, giurisprudenza e scritture contabili, richiami tematici e normativi, indici sistematici ed alfabetici, versione online sempre disponibile e velocità di consultazione.

I titoli della collana:

- | | |
|---|--|
| ① Testo Unico delle Imposte sui Redditi | ⑨ Riforma dello Sport dilettantistico |
| ② Imposta sul Valore Aggiunto | ⑩ Principi contabili nazionali e correlati principi internazionali |
| ③ Contabilità e Bilancio | ⑪ Guida al Superbonus dal 110% al 65% |
| ④ Contratti d'impresa | ⑫ Prevenire le liti con il Fisco |
| ⑤ Codice della crisi d'impresa | ⑬ Condominio |
| ⑥ Paghe e Contributi | ⑭ Controllo di gestione |
| ⑦ Contratti di lavoro | ⑮ Modelli organizzativi D.Lgs. 231 |
| ⑧ Riforma del Terzo Settore | |

Centro Studi Castelli - Sistema Ratio

Editore che da 50 anni fornisce servizi di aggiornamento amministrativo, fiscale, gestionale e consulenza a professionisti e aziende.

Periodici di aggiornamento, circolari informative, manuali di base, ebook, formazione e banche dati dedicate ad ogni area di specializzazione del consulente.

Gli esperti del Sistema Ratio - consulenti che si confrontano ogni giorno con la realtà della professione - e i caratteristici schemi operativi, colgono l'essenza della norma ed aiutano il lettore ad applicarla nella pratica di ogni giorno.

Prezzo al pubblico € 81,00

ISBN 979-12-5538-117-4



WWW.RATIO.IT